



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 6/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:

 **GEBERIT**

 **4BILD**

 **innova**

 **MARKINVENIO**
CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE

 **sime**
CLIMA DI VALORE

 **TEKNOFILM**
PELLICOLE PER VETRI
EFFICIENZA ENERGETICA

URMET | GROUP



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Vigili del Fuoco



ORDINE

DALL'ORDINE

CHIUSURA ESTIVA SEDE

Gli Uffici dell'Ordine e dell'Associazione saranno chiusi dal **1° AGOSTO al 31 AGOSTO** compresi. Per urgenze improrogabili è possibile inviare mail ai seguenti indirizzi:

ORDINE: info@ordineperiticomo.it

A.P.I.CO: info@apico.it

BUONE VACANZE!

La segreteria



EDILIZIA

EDILIZIA

NOVITÀ SUPERBONUS, EDILIZIA, APPALTI, RINNOVABILI E CARO-MATERIALI

Legge 29 giugno 2022, n. 79 (conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2022, n. 36) (G.U. n. 150 del 29.06.2022)

Le novità della legge di conversione pubblicata in Gazzetta: capacità amministrativa, efficienza energetica, fatturazioni e pagamenti elettronici

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 36/2022, PNRR 2, si tratta della legge 29 giugno 2022, n. 79 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), contenente misure urgenti messe in campo dal Governo al fine di accelerare e semplificare le procedure connesse al PNRR, dopo quelle adottate con il dl n. 152/2021.

Il provvedimento, in vigore dal 1° maggio 2022, prevede l'introduzione di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Il PNRR rappresenta per l'Italia l'occasione per una crescita economica più robusta, sostenibile ed inclusiva; per i professionisti interessati, esiste una piattaforma cloud per organizzare e gestire correttamente i progetti PNRR.

Le nuove misure del PNRR 2

Di seguito una breve sintesi delle novità.

Capacità amministrativa

In considerazione della realizzazione degli obiettivi indicati dal PNRR e con riferimento alle esigenze connesse al rafforzamento della capacità amministrativa, il dl prevede:

- l'adozione di linee di indirizzo per l'assunzione di personale con conoscenze, competenze, capacità e attitudini idonee a sostenere la transizione digitale ed ecologica;
- l'utilizzo esclusivo, a partire dal 1° luglio 2022, del Portale unico del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche;
- l'assunzione da parte delle Regioni, con contratto a tempo determinato, di personale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR;
- un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL con l'incremento della dotazione organica pari a 43 unità (2 posizioni di livello dirigenziale generale, una posizione di livello dirigenziale non generale e 40 unità di personale appartenente alla terza area funzionale).

In particolare:

- l'articolo 19, al fine di contrastare il lavoro nero, prevede l'istituzione del nuovo Portale Nazionale del Sommerso, che accentrerà in un'unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza effettuate da Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza.
- l'articolo 20 rafforza le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo azioni volte a tutelare i lavoratori impiegati nella realizzazione degli interventi del PNRR. In particolare, l'INAIL potrà promuovere specifici protocolli d'intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei progetti, per attivare tra gli altri:
 - programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza;
 - progetti di ricerca sperimentale di soluzioni tecnologiche che agevolino il miglioramento degli standard di sicurezza;
- iniziative di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al contempo, andrebbe valutata la possibilità di istituire un collegamento informatico unitario tra INPS, ANPAL e Centri per l'impiego per la gestione delle politiche attive e l'effettiva attuazione della condizionalità prevista per i diversi sussidi.

Efficienza energetica, ambiente e digitale

Sono previsti interventi per il monitoraggio delle misure in materia di efficientamento energetico e ambiente. In particolare:

- potenziato il ruolo dell'ENEA nel monitoraggio dell'efficientamento energetico conseguito attraverso le misure di ecobonus e sismabonus (l'articolo 24 prevede la modifica in materia di comunicazione ENEA dei lavori rientranti nell'ecobonus e nel sismabonus. La trasmissione delle informazioni avverrà secondo le regole previgenti, ma a cambiare è l'obiettivo dell'adempimento: oltre a consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico, l'invio consentirà di garantire la corretta attuazione del PNRR);
- trasferita dal MITE alle Regioni la competenza sulle macerie;
- istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Infrastrutture portuali, contratti pubblici, ZES e ZLS

All'interno del provvedimento vengono disposte misure per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti così come in materia di ZES e ZLS.

Codice della crisi, le fatturazioni e i pagamenti elettronici

Nuove misure in materia di appalti. Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC vengono estese anche gli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali; riguardo al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne viene rinviata l'entrata in vigore dal 16 maggio al 15 luglio 2022.

Caro materiali

Al fine di contrastare il caro-materiali, il PNRR 2 prevede che la stazione appaltante e l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera al fine di poter assicurare un certo risparmio economico, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Super-sismabonus acquisti

Novità in arrivo anche per la maxi detrazione legata alla riduzione del rischio sismico: il super sismabonus acquisti.

In breve, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 gli acquirenti delle unità immobiliari abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato e siano rispettate diverse condizioni (vedi un nostro articolo: Superbonus e acquisto case antisismiche: c'è ancora tempo?).

Obbligo fatturazione elettronica

Nella versione definitiva viene confermata l'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai forfettari a partire dal 1° luglio 2022.

Quasi tutti i lavoratori in regime forfettario dovranno abbandonare la vecchia fattura cartacea tradizionale per adeguarsi a quella elettronica; si tratta di quei soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 €; per i restanti l'obbligo scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.

Assisteremo quindi ad un cambio di regole per i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 € e a partire dal primo gennaio 2024 per i soggetti restanti.

Vedi anche l'articolo: Fatturazione elettronica: dal primo luglio 2022 obbligo anche per i forfettari. Inoltre, per la fatturazione elettronica ti consiglio un software per la fatturazione elettronica con 6 mesi di fatture elettroniche GRATIS!

Pagamenti con POS

Infine, tra le misure previste, l'avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS a partire dal 30 giugno 2022.

Per essere sicuro di seguire correttamente tutte le procedure di gara e per stilare correttamente i capitolati secondo le disposizioni previste dal codice, ti consiglio di affidarti ad uno specifico software per capitolati speciali d'appalto e modulistica edilizia.

Link di riferimento: <https://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/9712>

NOLO PONTEGGI: ALIQUOTA IVA AL 22%

Risposta Agenzia delle Entrate n. 373/2022

Iva ordinaria al 22%: si tratta di prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non di prestazioni di servizi edili. Non si applica il reverse charge

Grazie alla ripresa dei lavori di ristrutturazione e restauro, favorita dalla concessione dei vari bonus, Superbonus 110% e sconti in fattura, i ponteggi sono sempre più richiesti e difficili da trovare. Da un paio di anni se ne vedono tanti che coprono le facciate di case e palazzi.

Interpello n. 373/2022: IVA per il mero noleggio di un ponteggio

Molto spesso capita anche di ricorrere al mero noleggio dei suddetti ponteggi. In caso di prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (e, in generale, di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

Se cerchi un programma per progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza, ti consigliamo il software BIM per la progettazione dei ponteggi e la redazione del PiMUS più utilizzato e professionale.

Quesito

Il caso in esame riguarda una società operante nel settore edilizio che effettua le seguenti attività:

- lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;
- messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

A seguito della richiesta di alcuni committenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata anche relativamente ai servizi di mero noleggio delle attrezzature, la società istante rappresenta i suoi dubbi al Fisco.

Parere delle Entrate

Ecco il parere del Fisco in merito alla corretta aliquota IVA da applicare.

In linea generale, per le prestazioni edili (quali lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc.) relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc., si applica l'aliquota Iva in base alla tipologia di intervento e di immobile, sull'intero importo dei lavori compreso anche l'utilizzo dei ponteggi.

Invece, nel caso di attività riguardanti la messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi, come quello in esame, si applica l'IVA ordinaria nella misura del 22%. Questo in quanto, prosegue il Fisco, non si tratta dello svolgimento diretto di alcuna attività edile, ma di attività che rientrano tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non prestazioni di servizi edili.

Reverse charge

Il reverse charge (inversione contabile), ricordiamo, consiste in un'inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell'IVA e NON incide sulla determinazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione effettuata. Detto meccanismo si applica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter), dpr n. 633/1972.

L'appaltatore è il soggetto tenuto al versamento dell'imposta e, quindi, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare. Se il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata, essa è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

In caso di committente soggetto passivo IVA e di prestazioni di "completamento" di edifici nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione trova applicazione il meccanismo del reverse charge (rimangono escluse le prestazioni relative ad interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione, con o senza ampliamento).

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso, per la messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi si applica l'IVA al 22%, a prescindere dalla tipologia di intervento effettuato sull'immobile, e senza possibilità di ricorrere al reverse charge; si tratta di un'attività riconducibile al "mero" noleggio, NON è, invece, riconducibile ad alcuna attività né funzionale né collegata all'esecuzione diretta di un'altra attività edile in cantiere.

Ti consiglio, infine, il software per la fatturazione elettronica a misura di professionisti ed imprese che ti guida passo passo ed in totale riservatezza e sicurezza.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_373_12.07.2022.pdf/25ca4c93-fa7c-ecd0-967b-852a2f9571b5

PISCINA PREFABBRICATA FUORI TERRA: SERVE IL TITOLO ABILITATIVO

Sentenza TAR Lazio N. 8325/2022

Una piscina prefabbricata poggiata a terra di rilevanti dimensioni necessita del permesso di costruire. I chiarimenti del Tar Lazio

L'estate ormai è nel suo pieno fulgore, tornano la calura ed il caldo torrido africano ai quali stentiamo ancora ad abituarci dopo che è già da qualche tempo che abbiamo dovuto dire addio alle più consuete dolci estati. Ed allora beato chi possiede un giardino con una piscina! Poi ci sono quelli che pur disponendo di un giardino, per organizzare una piscina ricolma di deliziosa acqua refrigerante, devono adattarsi e ricorrere a vasche più o meno prefabbricate, dagli svariati materiali e grandezze, da appoggiare sul prato o su una pavimentazione.

Attenzione però, che il caldo non ottenebri il buon senso e la prudenza di ciascuno, perché l'abuso edilizio è sempre nascosto dietro l'angolo, pronto a farci lo sgambetto!

Oggi ce lo ricorda il Tar Lazio con la sentenza n. 8325/2022 che ci redarguisce proprio sull'utilizzo di piscine prefabbricate.

Prima di procedere oltre, è utile ricordare che, tra l'altro, nel caso della progettazione di una piscina esterna interrata dobbiamo essere attenti a tanti e vari aspetti come ad esempio lo spazio che abbiamo a disposizione per inserirla, le caratteristiche del terreno, l'esposizione. Non bisognerà dimenticarsi poi della possibilità di avere comodamente accesso ai vari servizi legati ad una piscina esterna, l'area relax e solarium, doccia e bagni.

Tutti questi aspetti e problematiche possono essere affrontati egregiamente con l'utilizzo di un software BIM, il quale può essere utilizzato anche per la realizzazione di soluzioni legate agli ambienti esterni di un progetto architettonico.

Il caso della piscina prefabbricata in area paesaggisticamente vincolata

Alcuni privati decidevano di montare nel loro giardino annesso all'abitazione una piscina prefabbricata in metallo, di circa 7 m x 14 m, senza chiedere alcuna autorizzazione.

Ma il giardino ricadeva oltretutto in area soggetta a vincolo paesaggistico e poiché la piscina non risultava conforme alle norme urbanistiche vigenti, si tentava di rimediare con la richiesta del titolo edilizio in sanatoria.

Il Comune lo negava, per cui i proprietari faceva ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Lazio: una piscina prefabbricata di quelle dimensioni non può essere considerata pertinenza

I giudici del Tar in premessa ricordano che in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ambientale o paesistico la sanatoria è possibile solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni:

- che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
- se pure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).

Detto ciò, il Tar ribadisce che una pertinenza urbanistica è configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico, sicché il concetto di pertinenza urbanistica è ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa meno ampio di quello definito dall'art. 817 c.c., tale da non poter consentire la realizzazione di opere soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato come principale.

In conclusione, è da escludere che una piscina, specie quando risulti (come nel caso in esame) di rilevanti dimensioni, possa essere considerata "pertinenza urbanistica", avendo un'autonoma funzione rispetto all'edificio "principale" ed essendo sul punto la giurisprudenza pacifica nell'affermare che: siffatto intervento deve qualificarsi di nuova costruzione non suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 d. lgs. 42/2004, essendo in grado di modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi con diversa destinazione ed uso del suolo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2022/07/tar-lazio-roma-8325-2022-piscina-prefabbricata.pdf>



ELETTROTECNICA

CAVI PER LA COMUNICAZIONE: NUOVE NORME IN ARRIVO

Scadranno tra agosto e settembre le fasi di inchiesta pubblica di tre documenti CEI in materia di cavi per la comunicazione elettronica in fibra ottica. Si tratta dei progetti C.1287 “Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio Parte 0: Prove per la propagazione verticale dell’incendio su fili o cavi montati a fascio – Generalità; C.1304 “Cavi per la comunicazione elettronica in fibra ottica singolo modo per impianti multiservizio in unità immobiliari residenziali e SOHO” e C.1305 “Criteri di scelta dei Cavi di Comunicazione Elettronica in applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)”:

C.1287

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio Parte 0: Prove per la propagazione verticale dell’incendio su fili o cavi montati a fascio – Generalità

La presente Norma CEI descrive le modalità di prova atte a verificare l’attitudine di un determinato tipo di cavo a contenere, per le varie tipologie d’installazione a fascio, la propagazione del fuoco in caso di incendio. I cavi che sono in grado di superare le prove descritte nella Parte 3 della presente Norma CEI sono particolarmente adatti ad essere impiegati negli impianti elettrici in cui, per particolari ragioni impiantistiche od ambientali, sia da contenere al massimo il pericolo di propagazione di un eventuale incendio.

C.1304

Cavi per la comunicazione elettronica in fibra ottica singolo modo per impianti multiservizio in unità immobiliari residenziali e SOHO

La presente Norma CEI UNEL si applica a cavi per la comunicazione elettronica in fibra ottica singolo modo da interno da impiegare per il collegamento delle singole unità immobiliari in impianti multiservizio per la distribuzione dei servizi TLC, televisivi (DVB-T E DVT-S), videocitofono, videosorveglianza, domotica, ecc. alle singole unità immobiliari residenziali e SOHO (Small Office – Home Office). La presente Norma CEI UNEL intende inoltre essere uno strumento per favorire l’applicazione del DPR 380/01, articolo 135-bis, come modificato dalla Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014, art.6-ter, per quanto riguarda la realizzazione, negli edifici, di una “infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica”, nonché dei punti di accesso all’edificio.

C.1305

Criteri di scelta dei Cavi di Comunicazione Elettronica in applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Lo scopo della presente Norma è di fornire indicazioni in applicazione della legislazione vigente – e in particolare del Regolamento CPR – per la scelta della Classe di Reazione al Fuoco dei Cavi per la Comunicazione Elettronica e per il loro utilizzo negli impianti destinati alla connessione di apparati per servizi video, telefonici e dati, realizzati all’interno di “Opere di Costruzione”.

I documenti sono disponibili sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano per la consultazione.



ENERGIA

ENERGIA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ZONA AGRICOLA

Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.03.2022 (G.U.N. 149 del 28.06.2022)

Publicato il decreto con le agevolazioni per l'installazione di pannelli fotovoltaici nei terreni agricoli

E' stato pubblicato in gazzetta il DM 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali contentamente agevolazioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici agricoli provenienti dall'Investimento PNRR "Parco Agrisolare" compreso nella Componente "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agrisolare possiamo finalmente iniziare a lavorare per sostenere gli investimenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole, che in questo particolare momento che stiamo affrontando, possono contribuire a ridurre i costi e favorire l'implementazione delle energie rinnovabili per filiere sempre più competitive e al passo con i tempi. 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR a disposizione dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Una misura importantissima che consente alle aziende di contribuire alla transizione verde e di aumentare la sostenibilità, la resilienza e l'efficienza energetica del settore. Un importante passo è stato fatto. Ora continuiamo a lavorare in Europa per superare l'elemento dell'autoconsumo e consentire alle aziende di aumentare la propria capacità produttiva da fonte rinnovabile.

Queste le parole del Ministro Stefano Patuanelli.

L'installazione di impianti fotovoltaici è un'operazione strategica in termini di sostenibilità ambientale ed energetica, soprattutto in virtù degli ultimi aumenti energetici.

Grazie ad un impianto fotovoltaico si dipenderà di meno dai gestori nazionali di rete elettrica e si potrà produrre in autonomia l'energia necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno: per questo motivo ti consigliamo un software gratis per 30 giorni per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica. Questo strumento ti consentirà di fare:

- calcolo dell'irraggiamento solare;
- calcolo degli ombreggiamenti fotovoltaici;
- modellazione 3D/BIM dell'impianto fotovoltaico;
- calcolo e dimensionamento rapido dell'impianto e del sistema di accumulo;
- tanto altro.

Come stabilito dal PNRR il decreto gode di 1,5 miliardi di euro ed è prevista una spesa massima ammissibile per il singolo progetto pari a 750 mila euro (contributo a fondo perduto) per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Obiettivo

L'obiettivo principale dichiarato dal Governo è quello di creare e migliorare ogni singola infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, l'approvvigionamento e il risparmio energetico utilizzando i tetti degli edifici per arrivare ad una potenza installata pari ad almeno 375.000 kW nel 2026. Si intende selezionare e finanziare i progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici e i progetti destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica.

Inoltre, per l'intervento per cui si richiede il contributo, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione quali:

- rimozione e lo smaltimento dell'amianto;
- isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto, mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria con la finalità di migliorare il benessere animale.

Tuttavia non sono ammissibili alle agevolazioni tutte le attività connesse alle seguenti categorie:

- connesse ai combustibili fossili;
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE;
- connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori ecc.

Soggetti beneficiari

Possono essere considerati soggetti beneficiari coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

- imprenditori agricoli;
- imprenditori dell'agroalimentare;
- cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Requisiti

Occorre rispettare i seguenti requisiti:

- la società deve essere iscritta nel registro delle imprese e deve risultare attiva;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere soggetto a sanzione interdittiva (sospensione o la revoca della licenza, esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- non avere amministratori o rappresentanti che siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte della pubblica amministrazione per l'erogazione di contributo o sovvenzioni pubbliche;
- essere in condizioni di regolarità contributiva;
- non essere nello stato di fallimento o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non trovarsi in condizioni da risultare come impresa in difficoltà.

Come richiedere il contributo

Attualmente non è possibile procedere con tale richiesta in quanto, la Commissione Europea dovrà dare il via libera alla misura. Non appena arriverà l'ok dall'Unione Europea, verrà emanato un'avviso con il quale ci verranno indicati i limiti di tempo utili per la presentazione della domanda.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/28/22A03720/sg>

PROGETTAZIONE E VERIFICA CANNE FUMARIE

Nuova norma UNI 10640:2022 (ex UNI 10640:1997)

Pubblicata la nuova prassi di riferimento sulla progettazione e verifica delle canne fumarie collettive ramificate

Come sentinelle a guardia dei tetti delle nostre case le canne fumarie svolgono da sempre l'importante funzione di convogliare all'esterno i fumi di scarico di qualunque combustione controllata possa avvenire all'interno di un ambiente chiuso.

UNI da sempre pone particolare attenzione a questi oggetti nel campo della normazione, ecco che l'ente federato "CIG – Comitato italiano gas" si è occupato della realizzazione della UNI 10640.

Nel dettaglio, si tratta della:

- UNI 10640:2022 "Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale – Progettazione e verifica"

Ti ricordo che il dimensionamento delle canne fumarie è fondamentale nel corretto e funzionale smaltimento dei fumi di scarico, ecco perché desidero consigliarti un software dedicato, semplice e

completo che ti guida in tutte le scelte e ti aiuta ad effettuare correttamente il calcolo di camini singoli e collettivi.

La UNI 10640:2022 sul dimensionamento delle canne fumarie ramificate

Il documento prescrive i criteri per la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate (CCR) esistenti per l'evacuazione dei prodotti della combustione di più apparecchi a gas (come ad esempio caldaie o scaldacqua) di tipo B sovrapposti:

- a tiraggio naturale,
- con interruttore di tiraggio,
- aventi portata termica nominale del focolare non maggiore di 35 kW.

La UNI 10640:2022 prescrive, inoltre, i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle CCR di nuova installazione per l'evacuazione dei prodotti della combustione di più scaldacqua a gas di tipo B.

Questo tipo di canna fumaria NON si applica:

- nel caso in cui le caldaie o gli scaldacqua siano dotati di dispositivi meccanici per l'estrazione dei prodotti della combustione;
- alla verifica di canne collettive non ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, per la quale si rimanda alla UNI EN 13384-2.

Resta valida invece la sua applicazione per la verifica delle dimensioni interne di canne collettive esistenti a cui sono collegati fino a 9 (8+1) apparecchi.

La UNI 10640:2022 sostituisce la UNI 10640:1997.

All'interno della UNI 10640 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- UNI 7128 Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni;
- UNI 7129-2 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione;
- UNI 7129-3 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
- UNI EN 13384-1 Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a combustione;
- UNI EN 13384-2 Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento;
- UNI EN 15287-1 Camini – Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini – Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna.

Link di riferimento: https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11726:progettazione-e-verifica-delle-canne-fumarie&catid=171&Itemid=2612

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e gas naturale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 151 del 30 giugno 2022) il dl 30 giugno 2022 contenente misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Da quasi un anno stiamo assistendo alle varie proroghe dello sconto in bolletta: anche per questo trimestre (luglio, agosto e settembre) è stata confermata la riduzione dell'aliquota Iva sui consumi di gas metano per usi civili e industriali, settore elettrico. Inoltre sono previste disposizioni urgenti in materia di bonus sociale.

Settore elettrico

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei costi del settore elettrico, l'ARERA ha deciso di annullare per il terzo trimestre consecutivo le aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicate:

1. alle utenze domestiche e non in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5kW; 2. alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 k, connesse anche al circuito media e alta/altissima tensione o per usi di pubblica illuminazione o di ricarica per veicoli elettrici destinati al pubblico. In particolare, vengono assegnati 1.915 milioni di € complessivi per l'anno 2022 da trasferire alla cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA, in due quote e così suddivisi:

- 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022;
- 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022.

Settore del gas

Anche per il settore del gas come quello elettrico, l'ARERA decide di mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore dal secondo trimestre 2022. Quindi per i mesi di luglio, agosto e settembre (terzo trimestre consecutivo) beneficeremo di un'aliquota pari al 5%.

Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi, sono stati destinati 240 milioni di euro per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.

Bonus sociale

Anche per quest'anno è stato riconfermato il bonus sociale, che prevede uno sconto sulle bollette di gas, luce e acqua nel caso di ISEE inferiore ai 12mila euro.

Cos'è il bonus sociale?

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Obiettivo

L'obiettivo del bonus è quello di fornire un aiuto concreto a tutti quei cittadini che, in questo momento storico, si trovano in una situazione di disagio.

Chi ne ha diritto?

In base a quanto comunicato da ARERA, con l'innalzamento della soglia Isee i nuclei beneficiari passano dai 2,6 milioni nel 2021 a oltre 3 milioni.

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con ISEE:

- inferiore ai 12mila euro annui;
- fino a 20mila euro in caso di nuclei con più di 3 figli;

oltrech  ad ogni nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Come ottenerlo

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternit , mensa scolastica, bonus beb , ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali.



FISCALE

FISCALE

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUPERBONUS

Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23.06.2022

Tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti sul Superbonus in riferimento a: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo di interventi, spese ammesse, sconto in fattura o cessione del credito

Un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus arriva con la nuova circolare (n. 23/E) dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il decreto Rilancio (dl n. 34/2020), nell'ambito delle misure urgenti circa l'emergenza sanitaria da COVID-19, ha introdotto la maxi detrazione (Superbonus 110%).

La detrazione, ricordiamo, spetta in riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi in ambito di:

- efficienza energetica,
- riduzione rischio sismico,
- installazione impianti fotovoltaici,
- installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel corso dei due anni la normativa relativa alla disciplina applicativa del Superbonus è stata oggetto di successive modifiche per effetto dei continui interventi normativi da parte del Governo; in particolare: il decreto n. 104/2020 (decreto Agosto); la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020); il dl n. 594/2021; il dl n. 775/2021 e la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Molte sono le detrazioni fiscali in edilizia ed i cambiamenti normativi in merito! Al fine di orientarti correttamente ti consigliamo di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e di scaricare la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia; nonché il software che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori per il Superbonus 110% e per tutti gli altri bonus.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23/E che ha lo scopo di fornire un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, all'indomani della pubblicazione della nuova guida di giugno (vedi articolo: Aggiornata a giugno la guida delle Entrate sul Superbonus).

Circolare delle Entrate: il quadro riassuntivo dei chiarimenti e degli aggiornamenti Attraverso i provvedimenti direttoriali, le guide operative, le FAQ ed i pareri pubblicati in risposta alle istanze di interpellato presentate dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alle modifiche normative che hanno interessato il decreto Rilancio (da ultimo gli articoli 119 e 121).

La circolare in esame fornisce, quindi, un'illustrazione della disciplina del Superbonus allo stato attuale, per effetto delle modifiche intervenute e si focalizza su:

- le diverse tipologie dei soggetti beneficiari,
- gli edifici interessati dagli interventi,
- le spese ammesse all'agevolazione,
- l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.

Orizzonte temporale: i termini per usufruire del Superbonus

In particolare il Fisco si sofferma sui nuovi termini, per effetto delle modifiche intervenute, entro cui sostenere le spese per poter accedere all'agevolazione; non sono, invece, oggetto di trattazione le ultime novità in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte dal dl n. 50/2022, oggetto di primi chiarimenti con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E a cui si rinvia.

Nel dettaglio il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:

- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 del decreto Rilancio;
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;

- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
- 31 dicembre 2025 dai condomini, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

In allegato l'interessante tabella riassuntiva in riferimento all'orizzonte temporale, in cui vengono riportati: beneficiario, riferimento normativo, aliquota, SAL 30%, SAL 60% e scadenza.



Contenuti e struttura della circolare

La nuova circolare riprende quanto chiarito nelle 210 risposte del Fisco, a partire dal 2020, ed è strutturata in 6 capitoli così suddivisi:

Soggetti che possono fruire del Superbonus

- Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
- «Comunità Energetiche Rinnovabili»
- Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali

Edifici interessati

- Unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico
- Immobili vincolati
- Immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) o in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”)

- Edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali
- Edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall'esercizio di arte, professione e impresa
- Condominio, Supercondominio e condominio minimo
- «Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall'esterno»

Tipologie di interventi

- Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico
- Interventi "trainanti" di riqualificazione energetica
- Interventi "trainanti" antisismici
 - Interventi di riparazione o locali, interventi sulle aree di sedime
 - Interventi nei centri storici
- Interventi "trainati"
 - Eliminazione barriere architettoniche
 - Sostituzione di finestre comprensive di infissi
 - Impianti fotovoltaici
 - Colonnine per ricarica dei veicoli elettrici
- Detrazione al 75 per cento per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

Spese ammesse alla detrazione

- Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione
- Proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni

- Opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus
- Opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL)
- Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti
- Opzione per la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione
- Soggetti che non possiedono redditi imponibili
- Modalità di computo dell'IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini del Superbonus
- Bonifico bancario

Adempimenti procedurali

- General contractor
- Visto di conformità e asseverazioni
 - Applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità
 - Asseverazione interventi antisismici
 - Asseverazione ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1>

BONUS FACCIATE VALIDO ANCHE PER PORTALI, ORNAMENTI E DECORI

Risposta Agenzia delle Entrate N. 352/2022

È possibile beneficiare del bonus facciate anche nel caso di portoni e portali con funzione decorativa e ornamentale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate

Sappiamo che il bonus facciate è teso al recupero ed al restauro della facciata esterna di un edificio esclusivamente sulle strutture opache, ma anche su balconi o su ornamenti e fregi eventualmente presenti su questa.

Con la risposta all'interpello n. 352/2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come ci si debba comportare in presenza di portali e portoni di rilevanza ornamentale e decorativa.

Il quesito sul restauro del portale monumentale di una chiesa

Una chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale d'ingresso dell'edificio religioso, composto da portone, cornice e lunetta.

L'istante specifica che solo una parte del portale ha reale funzione d'ingresso per circa 11,90 m2, mentre la superficie complessiva del manufatto è di oltre 48 m2 comprensiva della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta.

Detto ciò, si chiede se ci si possa avvalere della detrazione "bonus facciate", con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo "sconto in fattura", di cui all'art. 121 del dl n. 34 del 2020.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate: ok bonus facciate anche per il restauro del portale

Come consueto, l'Agenzia in premessa fa un excursus sulla tipologia e caratteristiche della detrazione oggetto d'interpello e sulle modalità di applicazione.

In particolare, il Fisco ricorda che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A (a carattere storico) o B (totalmente o parzialmente edificata, diversa dalle zone A) ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, la detrazione spetta per:

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Nel caso in esame, la funzione del portale della chiesa non è soltanto quella di consentire l'ingresso all'interno dell'edificio ma lo stesso elemento architettonico assume, per la sua dimensione ed imponenza, anche una funzione decorativa e ornamentale; si ritiene, quindi, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina, le spese per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell'ambito della detrazione in esame. Conseguentemente, l'istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'art. 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al bonus facciate) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anche nel caso descritto poc'anzi riveste assoluto rilievo ed obbligo di legge garantire l'incolumità di chi effettua i lavori di ripristino e restauro, per cui ti suggerisco di provare il software che crea i tuoi piani di sicurezza e modelli 3D/4D del cantiere a partire da piani- tipo e accurate analisi di lavorazioni e rischi.

Link diriferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_352_2022.pdf/7a38ed80-0c60-cb1d-3240-dd2c3f5ecda5

DOSSIER SUPERBONUS EDILIZIA AL 110%

Dossier a cura Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati ha pubblicato il nuovo dossier "Superbonus edilizia al 110%, aggiornamento al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36"

La Camera dei Deputati ha pubblicato un Dossier aggiornato al 4 luglio 2022 sul Superbonus 110. Il documento in esame fa un riepilogo di tutte le novità normative che riguardano il Superbonus 110%: partendo dall'articolo 119 del dlgs 34/2020 (decreto rilancio), analizza i dati riepilogativi registrati dall'ENEA, fino ad arrivare al dIPNRR 2, (dl n. 36/2022 convertito in legge 59/2022).

Il dossier si compone di 3 parti distinte:

1. quadro normativo;
2. interventi agevolabili;
3. soggetti beneficiari.

Quadro normativo

Il documento analizza il quadro normativo in merito alla detrazione in esame: l'art. 119 del dl n. 34/2020 che ha introdotto la detrazione pari al 110 delle spese sostenute in riferimento a determinati interventi di efficienza energetica e miglioramento sismico.

Il punto della situazione ENEA

Il Dossier descrive le informazioni presentati dall'ENEA nel suo rapporto sul Superbonus 110% al 31 maggio 2022, dove vengono riportati i seguenti dati:

- 172.450 interventi edilizi incentivati;
- 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione;
- 33,7 miliardi di euro di detrazioni;
- 26.663 lavori condominiali avviati;
- 91.444 lavori avviati negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari.

Per ulteriori approfondimenti vedi l'articolo:aggiornati a giugno i dati Enea sul Superbonus.

Regioni

Il documento della Camera riporta un quadro complessivo dei lavori avviati nelle singole regioni: in testa la Lombardia con oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione, per un totale di 26.432 edifici, seguita dal Veneto con 2,9 miliardi di investimenti con 21.55 interventi e dal Lazio con 2,8 miliardi di euro e con 15.504 di interventi.

PNRR 2

Come abbiamo già detto il Dossier si sofferma anche sulla questione PNRR 2, componente 3, della missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) la quale destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus.

Ricordiamo che in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare, per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE.

Gli interventi di questa componente si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60% dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

Superbonus

Ricordiamo che la detrazione per il Superbonus 110% può essere chiesta per le spese documentate e sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per interventi sostenuti:

- sulle parti comuni di edifici condominiali;
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari;
- sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due).

Il comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

1. impianti per l'approvvigionamento idrico;
2. impianti per il gas;
3. impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Interventi agevolabili

Come sopra indicato l'articolo 119 del decreto rilancio la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la spesa sostenuta nel 2022. Ricordiamo che la legge di bilancio 2022 ha prorogato i termini per avvalersi dell'agevolazione prevedendo scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati:

- condomini;
- persone fisiche;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
 - ricordiamo inoltre che il beneficio, va ripartito in quattro quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 2023 con un successivo decalage nel 2024 del 70% e nel 2025 al 65%. Tale beneficio viene applicato anche per gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
 - edifici unifamiliari la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati il 30% dei lavori complessivi.
 - IACP su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- Non possono fruire dell'agevolazione tutti gli interventi appratenti alle seguenti categorie catastali:

- A1 – abitazioni signorili;
 - A8 – ville;
 - A9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici ad eccezione di quelle aperti al pubblico.
- Infine ricordiamo che l'articolo 33 del dl 77/2021 estende, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per tutti gli interventi realizzati su immobili rientrati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Soggetti beneficiari

Ricordiamo che i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione sono i seguenti:

- condomini;
- persone fisiche;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazione non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontario;
- ASD.

Link di riferimento: <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/FI0136.Pdf>



LL.PP.

LL.PP.

LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2022)

In vigore dal 9 luglio le novità riguardanti: revisione dei prezzi, prestazioni gratuite solo in casi eccezionali, riduzione dei livelli di progettazione e tanto altro

Da tempo si lavora ad una revisione complessiva della materia dei contratti pubblici, nell'ottica di armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria.

A tal riguardo, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 146 del 24 giugno 2022) la legge delega n. 78 del 21 giugno 2022, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Il provvedimento riguardante la riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici costituisce un traguardo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), da conseguire entro il 30 giugno 2022.

La rivisitazione della disciplina degli appalti pubblici fa parte, infatti, degli specifici interventi normativi del Piano che dovranno essere raggiunti, pena la mancata erogazione dei finanziamenti comunitari.

Questi gli obiettivi da raggiungere:

- giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
- giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

Per facilitare ed organizzare al meglio il lavoro, scopri la prima piattaforma cloud: la soluzione che ti permette di gestire il fascicolo digitale del lavoro pubblico, archiviare ed organizzare tutti i documenti in un'unica piattaforma cloud, condividere i documenti sia all'interno che all'esterno dell'ente con la massima sicurezza, gestire ruoli, permessi e autorizzazioni, firmare digitalmente gli elaborati.

Legge delega n. 78/2022

La legge delega, in vigore dal 9 luglio prossimo, conferisce al Governo delega ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici.

Il Governo avrà, quindi, 6 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della legge (ossia il 9 luglio 2022) per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, adeguandola al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, razionalizzando, ordinando e semplificando le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Principi e criteri direttivi

In particolare, i principi ed i criteri direttivi della delega sono indicati all'art. 1 della legge:

- il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo ed ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;
- il comma 2 reca i seguenti principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.

Obiettivo della legge delega

La legge delega ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la complessa normativa in materia di appalti pubblici, al fine di rendere più semplice la partecipazione alle gare d'appalto da parte degli operatori economici; nonché di ridurre gli eventuali margini per l'instaurazione di contenziosi amministrativi che potrebbero rallentare, di fatto, l'avvio di importanti progetti infrastrutturali del Paese.

Al fine di favorire la partecipazione di micro e piccole imprese, sono previsti, infatti, criteri premiali per l'aggregazione di impresa e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione e previsione del divieto di accorpamento artificioso dei lotti.

Ulteriori misure riguardano competenze Anac, stazioni appaltanti, revisione dei prezzi, tempi ridotti; si dispone, inoltre, di semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi, digitali e sviluppo sostenibile e di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Sintesi delle principali misure in edilizia

Vediamo, in sintesi, i principali punti di interesse per il settore edile.

Competenze Anac

Prevista la revisione delle competenze Anac in materia di appalti pubblici, con rafforzamento delle funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e relativo monitoraggio, finalizzata ad una loro riduzione numerica nonché dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stesse, mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche. Previsto, inoltre, il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti.

Semplificazione della disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Prevista la semplificazione della disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, nella selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Investimenti in tecnologie verdi e digitali

La legge introduce misure finalizzate alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Revisione dei prezzi negli appalti pubblici

Il testo prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

Integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità

Viene istituita la facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; nonché l'obbligo di inserire, nei bandi di gara, specifiche clausole sociali con criteri orientati a garantire la stabilità occupazionale e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Prestazione gratuita delle attività professionali

Nel provvedimento la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Tempi relativi alle procedure di gara

È prevista la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti (anche attraverso contratti-tipo) e all'esecuzione degli appalti (attraverso, peraltro, la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti).

Riduzione dei livelli di progettazione

È prevista una riduzione dei livelli di progettazione, mediante snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Contratti tipo per la stipula dei contratti

Chiesta una riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara e la necessità di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Per quanto riguarda la stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Per assolvere correttamente alla predisposizione del bando tipo e redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private, puoi valutare il software semplice da usare.

Appalto integrato

In materia di appalto integrato la Camera ha integrato la direttiva prevedendo, per l'affidamento con-

giunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, i seguenti obblighi:

- possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti;
- indicazione nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.

I nuovi CAM

Saranno definiti i nuovi criteri ambientali minimi differenziati per tipologia e importi di appalto (vedi: CAM per l'edilizia, dal Ministero i nuovi chiarimenti sui criteri ambientali minimi per appalti pubblici).

Direttive previste nella legge delega

Queste, nel dettaglio, le direttive a cui attenersi:

- perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
- revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
- ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire una loro riduzione numerica;
- partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
- semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi (in sede referente, il criterio di delega è stato integrato con il rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente);
- semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi ed obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente;
- l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
- divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
- riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara;
- razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale;
- semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico;
- introduzione dell'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse;
- semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche anche attraverso lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- valorizzazione dei criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro;
- individuazione dei casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta;
- ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera;
- modificazione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- incentivi per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;
- meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico- privato;
- individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che giustificano l'adozione di particolari misure di riservatezza;
- revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici;
- indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; in sede referente, la lettera cc) – che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato – è stata integrata al fine di introdurre una serie di vincoli, consistenti nel possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e nell'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti, le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;
- introduzione del divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house;
- razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari;
- meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale;
- semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/24/22G00087/sg>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

SANZIONI RELATIVE A FALSE ASSEVERAZIONI

Vademecum RTP - Rete Professioni Tecniche del 28.06.2022

Il vademecum RTP fornisce utili osservazioni sul nuovo reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni. Le raccomandazioni

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha elaborato un documento per i tecnici asseveratori: la guida "Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei c.d. bonus edilizi".

Il documento contiene chiarimenti circa il nuovo reato di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

A tal riguardo, ricordiamo che il dl n. 4/2022 ha introdotto nuove disposizioni circa il reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni; nel dettaglio, all'art. 119 del dl n. 34/2020 viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Scopri il software più adatto per gestire il Superbonus, dalla gestione delle pratiche alla sicurezza cantieri, ponteggi e copertura, e non perdere così la possibilità di usufruire della maxi detrazione.

Vademecum RPT

Dopo un breve excursus normativo riferito alla disciplina e all'inquadramento della nuova sanzione, il documento analizza nello specifico quanto segue.

Ambito soggettivo

Il reato analizzato dalla disposizione in esame può essere commesso esclusivamente da tecnici abilitati. Potranno, quindi, incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione: ingegneri, architetti, geometri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. La definizione della categoria può ricavarsi dal decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo economico (decreto requisiti ecobonus), che lo individua nel soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ambito applicativo

L'ambito di rischio penale viene individuato nell'attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall'art. 121: si tratta sia delle asseverazioni relative a:

- ecobonus, in cui i professionisti abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- sismabonus, in cui il tecnico è chiamato ad asseverare l'efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

Ecco la soluzione per ogni esigenza: il software affidabile e professionale per gestire i calcoli energetici per Superbonus e ecobonus ed il software per la classificazione sismica degli edifici per il sismabonus.

Condotte punibili

Le condotte punibili sono tre:

- fornire informazioni false;
- omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attestare falsamente la congruità delle spese.

Nuova incriminazione o semplice inasprimento sanzionatorio?

Già in passato il tecnico abilitato era tenuto a rispondere penalmente per false informazioni; questo non vale, invece, in riferimento alla condotta di omissione di informazioni rilevanti, penalmente irrilevante prima del 25 febbraio 2022. Ai sensi del nuovo comma 13 bis-1 costituisce, invece, una nuova incriminazione.

Tuttavia le nuove disposizioni, come precisato dalla RPT, sono valide a partire dal 25 febbraio 2022. Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a partire da tale data ed è valevole il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

False informazioni

In caso di false informazioni, si ha che:

- se il reato è commesso prima del 25 febbraio 2022, il tecnico abilitato risponderà penalmente con una pena prevista dall'art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516);

- per quelli commessi in data successiva si applicherà la ben più severa pena prevista dal nuovo comma 13 bis-1 dell'art. 19 dl n. 34/2020, ossia reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Nel dettaglio, l'esposizione di informazioni false consiste nell'inserimento nell'asseverazione, che si effettua nelle forme della dichiarazione sostitutiva, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti elementi non rispondenti a quelli concretamente riscontrati dal professionista abilitato:

- dati;
- misure;
- qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti;
- tipo e consistenza degli interventi;
- il costo complessivo degli interventi ovvero entità delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile;
- il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- l'aumento di due classi energetiche.

Omissione informazioni rilevanti

In caso di omissione di informazioni rilevanti il tecnico risponderà solo qualora siano stati commessi successivamente al 25 febbraio 2022 per le pene previste dal comma 13 bis-1; saranno penalmente irrilevanti le condotte tenute in precedenza (salvo che non siano qualificabili come fraudolente in quanto accompagnate da ulteriori artifici o raggiri). Le false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso sono riferite espressamente alla condotta di omissione di informazioni.

In conclusione, il tecnico risponderà penalmente della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla PA e qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca ed immediata.

La fattispecie di omessa informazione rilevante appare meno determinata.

Le raccomandazioni

La RPT fornisce, infine, alcune raccomandazioni molto utili per i professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 decreto Rilancio.

Tra queste, segnaliamo:

- attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal "Decreto requisiti" per quanto riguarda il c.d. eco-bonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
- redigere l'asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui sopra;
- compilare ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull'effettiva realizzazione dello stesso;
- astenersi dall'espone dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
- non discostarsi dall'interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l'asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un'adeguata motivazione;
- astenersi dall'eseguire l'asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.

Link di riferimento: http://www.reteprofessionitecniche.it/wp-content/uploads/2022/06/Circolare_n.23-Informativa_su_linee_guida_per_asseveratori.pdf



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

NUOVA RTV FACCIATE EDIFICI CIVILI IN VIGORE DAL 7 LUGLIO 2022

Decreto del Ministro dell'Interno 30 marzo 2022 (G.U.n. 83 del 08.04. 2022)

È operativa la nuova RTV da applicare alle chiusure d'ambito degli edifici civili esistenti o di nuova realizzazione

Dal 7 luglio 2022 è in vigore il decreto del Ministro dell'Interno 30 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 83 del 8 aprile 2022) e recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", parte integrante del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).

La struttura della nuova RTV

La RTV per le chiusure d'ambito degli edifici civili ha la seguente struttura:

- campo di applicazione
- definizioni
- classificazione
- strategie antincendio:
 - reazione al fuoco
 - resistenza al fuoco e compartimentazione
 - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- realizzazione di fasce di separazione:
 - caratteristiche
 - geometria
- verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

Obiettivi sicurezza antincendio

La presente norma è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito (es. incendio in edificio adiacente, a livello stradale, alla base dell'edificio,...);
- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate,...) in caso di incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Ambito di applicazione

La nuova regola tecnica verticale si applica alle chiusure d'ambito (per cui si intende la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale degli edifici civili, incluse le frontiere esterne interrato come intercapedini, pozzi, luce...), quali:

- strutture sanitarie
- scolastiche
- alberghiere
- commerciali
- uffici
- residenziali
- ecc.

Essa costituisce, inoltre, un utile riferimento anche per la progettazione di chiusure d'ambito di altre opere da costruzione, come ad esempio edifici industriali, ecc.

Edifici a cui si applicano le nuove norme

Le nuove norme tecniche contenute del dm 30 marzo 2022 si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelli di nuova realizzazione; sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Al contrario, NON sono previsti adeguamenti per le attività che alla data di entrata in vigore del decreto:

- sono già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del dpr n. 151/2011,
- sono state progettate sulla base del dm 3 agosto 2015.

Classificazione

Partendo dalle caratteristiche dell'edificio, le chiusure d'ambito sono classificate in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti nel seguente modo:

- SA: chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in -1 metri fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
- SB: chiusure d'ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
- SC: chiusure d'ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.

Requisiti di reazione al fuoco

Nella nuova RTV sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti delle facciate devono possedere:

- isolanti termici;
- sistemi di isolamento esterno in kit;
- guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito; tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei componenti di vetro).

NON sono, invece, richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri, con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o sale operatorie.

Requisiti di resistenza al fuoco

Infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d'ambito degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle ventilate.

La nuova RTV nella progettazione antincendio degli edifici fa parte di tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott'occhio nella loro complessità, a tal proposito un software integrato per la progettazione antincendio risulta di grande aiuto nel cercare le giuste soluzioni per una piena sicurezza degli edifici.

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/component/attachments/download/28663>